



**TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Locri, Sezione civile, e così composto:

Dott. Sergio Malgeri - Presidente  
Dott.ssa Mariagrazia Galati - Giudice rel.  
Dott.ssa Elisa Vicenzutti - Giudice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 1262 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015, avverso l'ordinanza del 09.09.2015 del Tribunale di Locri in composizione monocratica resa nel procedimento cautelare iscritto al ruolo n. 938/2015 R.G., vertente

**TRA**  
**BANCA** , in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di : n. ) elettivamente domiciliata in , alla via , n. presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

*(Reclamante)*

contro

**SOCIETA'** **SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , alla via , n. presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

*(Reclamata)*

**OGGETTO:** reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

**CONCLUSIONI:** come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**



I.1- Con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c. depositato in data 25 settembre 2015 la Banca [redacted] impugnava l'ordinanza del 09.09.2015 con la quale il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, aveva ordinato alla stessa – in accoglimento del ricorso cautelare proposto dalla [redacted] S.r.l. – di provvedere all'immediata revoca della segnalazione a sofferenza, con relativa comunicazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per la cancellazione.

A fondamento del reclamo evidenziava l'assenza dei presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare ed insisteva per la riforma della predetta ordinanza, con vittoria di spese di lite. Deduceva l'assenza del *fumus* sul presupposto, a suo dire, del corretto svolgimento del rapporto rispetto alla avvenuta segnalazione a sofferenza nonché sulla perdurante situazione di criticità e sul mancato rientro dall'esposizione che avevano indotto a procedere alla appostazione a sofferenza; escludeva l'attualità del rischio evidenziando che le eventuali richieste di rimodulazione dei pagamenti, addotte in sede cautelare da parte della odierna società reclamata a sostegno del *periculum*, fossero espressione di continui sconfinamenti non segnalati e non della sofferenza iscritta alla Centrale rischi. Si costituiva in giudizio la [redacted] Srl chiedendo la conferma del provvedimento reclamato con vittoria di spese.

All'udienza del 05.04.2016 la causa era riservata in decisione sulle conclusioni delle parti.

II. Il reclamo è infondato e, pertanto, va confermata l'ordinanza impugnata.

II.1- Con il primo motivo la difesa dell'Istituto di credito ha censurato il provvedimento impugnato per illegittima applicazione dell'art. 125 TUB e della Circolare 139 dell'11.02.1991 stante la natura giuridica della odierna reclamata. In particolare, ha insistito sulla legittimità della segnalazione a sofferenza della società [redacted] srl non essendo, a suo dire, gravata da alcun obbligo di preventiva comunicazione sussistente - sulla base dell'interpretazione delle citate norme - solo per l'ipotesi in cui il destinatario sia un consumatore e, dunque, una persona fisica.

II.2- Orbene, tali considerazioni del reclamante meritano un approfondimento e devono essere in ogni caso valutate con riferimento alla circostanza che nel caso di specie trattasi di segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi



gestita dalla Banca d'Italia la quale presenta talune peculiarità - proprio in ragione della sua natura di sistema informativo pubblicistico -, che portano ad escludere la presenza di un obbligo generalizzato di preavviso della segnalazione vigente invece per i sistemi informativi privati stante il disposto di cui all'art. 4, comma 7, codice deontologico degli intermediari non applicabile al caso di specie (cfr. punto 6 del preambolo del codice deontologico secondo cui *“il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici ed in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla banca d'Italia”*).

Invero, la relativa disciplina contempla un regime informativo differenziato in base al cliente e al tipo di crediti per i quali si procede a segnalazione.

La Circolare 139 dell'11.2.1991 (come risultante per effetto dell'aggiornamento del 29.4.2011) della Banca d'Italia, prevede, al capitolo 2, sezione 2, le categorie di censimento dei rischi.

I crediti per cassa sono raggruppati in cinque categorie, tra le quali i rischi auto liquidanti, i rischi a scadenza, i rischi a revoca, i finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari e le sofferenze.

La catalogazione in uno dei gruppi non è indifferente perché gli adempimenti previsti ai fini delle iscrizioni non sono i medesimi.

Con maggiore impegno esplicativo, si osserva che: a) ove cliente sia un consumatore, in forza dell'art. 125, comma III, TUB, le segnalazioni alla centrale rischi devono essere sempre precedute da una comunicazione all'interessato; b) allorquando, invece, interessato sia un cliente non consumatore - come nel caso di specie - l'obbligo di previa comunicazione sussiste solo nel caso di segnalazione di crediti a cd. "sofferenza" (circolare 139 dell'11 febbraio 1991 come modificata con il 14° aggiornamento dalla circolare del 29 aprile 2011 n. 139).

Tale distinzione avuto riguardo alla posizione dei clienti che non assumono la qualità di consumatori si giustifica poiché per i crediti cd. "a sofferenza" la banca deve procedere ad una valutazione discrezionale - che tenga conto della situazione finanziaria complessiva del cliente - e che legittima l'obbligo di comunicazione preventiva. Come noto, infatti, gli Istituti di credito devono compiere una serie di accertamenti e seguire taluni criteri, sulla base delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, prima di procedere



alla segnalazione a sofferenza e affinché la stessa possa ritenersi legittima. Solo per completezza si evidenzia che, per giurisprudenza pacifica, “*la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza*” (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609; in tal senso, anche Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 1° aprile 2009, n. 7958); ed ancora, “*ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica*” (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 08 febbraio 2016, n. 2406).

Ciò posto, attesa la complessità della valutazione che deve essere condotta dalla banca, solo per i crediti “a sofferenza” sussiste – anche in presenza di un cliente non consumatore - l’obbligo di comunicazione preventiva; non altrettanto – in forza di quanto innanzi evidenziato – deve concludersi per altre tipologie di crediti (quali i rischi a scadenza e quelli a revoca) ove, mancando del tutto tale discrezionalità, vige – al contrario – l’obbligo di segnalazione se, alla data di riferimento o, comunque, l’ultimo giorno del mese, il cliente abbia una posizione creditoria per importo pari o superiore ad euro 30.000,00 (come da Circolare n. 139/1991 cap. II, Sez. I, par. 5). Il riferimento è, per esempio, ai crediti cd. “a scadenza” per i quali l’assenza di un obbligo di preavviso per il cliente non consumatore si spiega in ragione dell’assenza di qualsivoglia discrezionalità stante la previsione di un limite numerico; solo in detta ipotesi la segnalazione costituisce un atto necessario e compiuto al fine di tutelare il sistema creditizio in generale (Trib. Milano, 28.8.2014; Trib. Foggia, sez. I, 20/06/2015, ud. 20/06/2015, n. 39489).



II.3- Tali opportune e preliminari considerazioni devono essere ora calate nel caso di specie in considerazione dei motivi di doglianza sollevati dal reclamante.

È appena il caso di evidenziare che secondo l'opinione prevalente l'effetto devolutivo del reclamo è limitato ai motivi specifici di impugnazione. Invero, il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., benché introduca un procedimento caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (cfr. Cass. n. 4719 del 2008, Cass. n. 6671 del 2006, Cass. n. 6011 del 2003, e Sez. un. n. 5521 del 1983).

Ciò posto, si osserva che in punto di fatto la difesa della reclamante non ha contestato il mancato invio della comunicazione preventiva volta ad informare il cliente della segnalazione alla CR – che risulta un fatto pacifico e della cui esistenza sarebbe comunque onerato l'istituto di credito – limitandosi, invece, ad evidenziare di aver gestito il rapporto con la banca in modo del tutto conforme al secondo buona fede e correttezza mantenendo continui contatti con quest'ultima. Sicché, ai fini del corretto inquadramento del *thema decidendum*, l'oggetto dell'indagine è rappresentato dalla sussistenza o meno di un obbligo in capo alla banca di provvedere alla detta comunicazione preventiva in caso di segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia allorquando cliente sia una persona giuridica.

Invero l'odierna parte reclamante ha fatto questione esclusivamente in ordine alla qualità di consumatore senza nulla dedurre né tantomeno allegare – pur secondo le regole tipiche di una fase sommaria, ancorché cautelare –, in ordine alla circostanza che la segnalazione *de qua* avesse avuto ad oggetto rischi a scadenza ovvero a revoca e che quindi fosse da considerarsi un atto necessitato non soggetto a preventiva comunicazione alla parte interessata.

Ne consegue, pur nella consapevolezza che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza che la reclamata non rivesta la qualità di consumatore – trattandosi di persona giuridica – e che, dunque, l'effettivo *discrimen* sia rappresentato dalla tipologia di crediti in oggetto, in assenza di una specifica e puntuale censura sul punto da parte del reclamante, tale



disamina è inibita al Tribunale essendo per l'appunto la contestazione limitata al solo aspetto della qualifica soggettiva. In altri termini, avendo il reclamante circoscritto l'ambito di indagine alla natura soggettiva del cliente omettendo qualsivoglia riferimento alla tipologia del credito per il quale si è proceduto alla segnalazione ogni altra valutazione esula dall'oggetto della lite di cui è stato investito il Tribunale.

In applicazione, pertanto, dei richiamati principi di ordine generale, coerenti con l'esigenza di assicurare anche in quest'ambito la ragionevole durata del processo, alla cui definizione ultima deve potersi pervenire attraverso gradi successivi di affinamento del giudizio, va confermato il provvedimento reclamato.

II.4- Le argomentazioni, in disparte la valutazione di una situazione di insolvenza, appaiono sufficienti per concludere nel senso della illegittimità della segnalazione alla CR e, dunque, per il rigetto del reclamo dovendosi ritenere sussistente il presupposto del *fumus boni iuris* della originaria domanda cautelare. L'aver proceduto a segnalare la società reclamata alla Centrale Rischi senza previamente avvertire il cliente consente di ritenere provato, nei limiti della sommarietà del presente giudizio, il diritto alla rimozione degli effetti della segnalazione.

II.5- Sotto il profilo del *periculum in mora*, va condivisa la ritenuta sussistenza del presupposto contenuta nell'ordinanza reclamata in quanto, con riferimento alla segnalazione a sofferenza presso la C.R. della Banca d'Italia può ritenersi *in re ipso*, e ciò per l'effetto restrittivo rispetto all'accesso al credito che deriva dall'iscrizione del nominativo dell'impresa, con conseguente pregiudizio all'esercizio dell'attività di quest'ultima. Benché, difatti, la segnalazione alla CR non possieda valore vincolante determina, tuttavia, un effetto conformativo degli istituti di credito che subiscono un condizionamento sfavorevole.

La comunicazione in oggetto, è, inoltre, in grado di pregiudicare l'onorabilità professionale della ..... s.r.l. ed incidere ulteriormente, in tale maniera, sia sulla possibilità di accedere ad altre linee di credito, sia sulla percezione che della sua situazione finanziaria possano avere altri operatori economici.



Sussistono, pertanto, entrambi i presupposti previsti dalla legge, per la concessione della invocata misura cautelare con la conseguenza che il reclamo va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza del 09.09.2015 emessa dal Tribunale in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n. 938/2015.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio - in assenza di nota specifica - come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (limitatamente alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidata quest'ultima in misura inferiore ai medi tariffari essendo stata espletata in misura notevolmente ridotta), e con distrazione in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ dichiaratosi distrattario.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicabilità della norma di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 d.P.R. n. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», non può non trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit., *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni *«si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge»* (art. 1, co. 18, l. n.228/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello di opposizione in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo promosso da Banca \_\_\_\_\_ nei confronti di



società ..... srl avverso l'ordinanza cautelare emessa in data 09.09.2015 nel procedimento n. 938/2015 R.G., così provvede:

rigetta il reclamo;

condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della società reclamata che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali cap ed iva come per legge da distrarsi in favore dell'avv. .... dichiaratosi antistatario;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, somma da porsi a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Locri, nella Camera di consiglio del 12.04.2016

Il Presidente  
*dott. Sergio Malgeri*

Il Giudice est.  
*dott.ssa Mariagrazia Galati*

IL CASO.it

